



## **Titolo**

Obbligatorietà delle disposizioni – art. 2, comma 2, CGS previgente - art. 4, comma 3, CGS vigente

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, CGS previgente, «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso. La colpevolezza è un rimprovero rivolto a colui che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 44/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Sferrazza

## **Riferimenti normativi**

art. 2 comma 2, CGS previgente, ora art.4, comma 3, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZI - DECISIONE N. 0044/CFA del 16 gennaio 2020 – (ASD CORSAGNA/PROCURA FEDERALE) n. 73/2019 – 2020 Registro Reclami**